



Scuderia Dolomiti

GRUPPO SPORTIVO AUTOMOBILE CLUB BOLZANO
SPORTVEREIN DES AUTOMOBIL CLUB BOZEN

CORSO ITALIA, 19/A • 30003 ☎ 30004 • ITALIENSTRASSE 19/

Bolzano,
Bozen, - 1. MAR. 1957

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente : Sig. Magagna rag. Domenico
Vice-Presidente : Sig. Rebasti dr. Luigi
Consigliere : Sig. Bassetti Francesco
Consigliere : Sig. Fravolini dr. Delo
Consigliere : Sig. Siena Pier Luigi
Segretario-Cassiere: rag. E. Rossini

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI :

Presidente : Sig. Beccaro dr. Gino
M e m b r o : Sig. Nordio Aurelio
M e m b r o : Sig. Tasini Enrico

S O C I

Sig. ARTIOLI Romano	Sig. NEGRI Antonio
Sig. BIASI Orfeo	Sig. PIRCHER Osvaldo
Sig. BRUNI Armando	Sig. PRINOTH Ernesto
Sig. CASADEI Nazareno	Sig. TRECCARICHI Franco
Sig. FORONCELLI Ezio	Sig. ZANARDI Galdino
Sig. KERSCHBAUMER Giovanni	Sig. ZANETTI Antonio
Sig. MANZON Claudio	Sig. ZAVAGNIN Salvatore
Sig. NOSARI cav. Geo	

S T A T U T O

1° Marzo 1957

ART. 1 = E' costituito, in seno all'Automobile Club Bolzano, un gruppo sportivo denominato

SCUDERIA DOLOMITI

con sede in Bolzano - presso l'Automobile Club - C. Sc Italia 19/a
telefoni: 30.003 - 30.004.-

ART. 2 = Il Gruppo Sportivo ha per scopo:

Di organizzare, incrementare, facilitare ed aiutare maggiormente la partecipazione dei propri aderenti a manifestazioni automobilistiche di carattere agonistico e turistico, e di tutelare e valorizzare lo sport automobilistico della Provincia di Bolzano.

ART. 3 = I Soci si distinguono in: Soci onorari - sostenitori - ordinari

Sono: Soci onorari persone che rivestono figure particolarmente rappresentative o che abbiano acquisito benemeritenze nel campo sportivo.

Sono: Soci sostenitori appassionati dello sport automobilistico, siano essi persone fisiche od Enti, possessori o meno di un'automobile, che aderiranno con quota di adesione da £.25.000.- e oltre.

Infine possono appartenere al Gruppo Sportivo, quali Soci ordinari tutti i Soci dell'Automobile Club Bolzano che ne faranno richiesta. La quota di adesione resta fissata in £.5.000.- (cinquemila).

ART. 4 = Coloro che desiderano fare parte della Scuderia dovranno

fare domanda scritta o verbale alla Segreteria del Gruppo Sportivo. La loro ammissione è subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi. L'obbligazione assunta da ciascuno socio s'intende continuativa tranne il caso in cui egli non dia, entro il settembre dell'anno in corso, dimissioni scritte.

ART. 5 = I Soci eleggeranno fra di loro un Consiglio Direttivo

che sarà composto da 5 membri. Da questa rosa di candidati verranno nominati: Il Presidente - che rappresenterà ufficialmente la Scuderia - un Vice Presidente ed un Segretario-Cassiere. Sarà nominato inoltre un Comitato di 3 membri con funzioni di Revisori dei Conti. La nomina del Consiglio Direttivo - del quale farà parte di diritto un membro del Consiglio Direttivo dell'A.C.I. di Bolzano - e del consiglio dei Revisori dei Conti - del quale pure farà parte di diritto un membro del Consiglio Sindacale dell'A.C. Bolzano - dovrà avere la ratifica del Consiglio Direttivo dell'A.C. Bolzano.

ART. 6 =

I provvedimenti disciplinari sia nei confronti dei Soci che nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, saranno devoluti al Consiglio riunito in sessione speciale, escluso in ogni caso il membro sottoposto al giudizio, qualora il giudicando faccia parte del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti disciplinari sono:

- a) l'ammonizione scritta
- b) la espulsione

ART. 7 = I Soci onorari saranno eletti dal Consiglio Direttivo con decisione unanime, salvo ratifica da parte del Consiglio

rettivo dell'Automobile Club Bolzano.

ART. 8 = Lo scioglimento del Gruppo Sportivo potrà essere determinato nel corso di una assemblea ordinaria o straordinaria, con almeno il 60% dei suffragi.

ART. 9 = Le cariche sociali sono della durata di un anno e possono essere confermate.

Le elezioni o la riconferma delle cariche sociali avvengono per votazioni dell'Assemblea dei Soci.

ART. 10 = Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo ed alla indirizzazione della Scuderia, ai rapporti con Enti, Autorità e privati ed alle funzioni di rappresentanza.

ART. 11 = Le assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente ed in loro assenza da un socio eletto dall'assemblea stessa, e saranno valide con la partecipazione di almeno due terzi dei Soci in prima convocazione, e con qualsiasi numero in seconda convocazione.

ART. 12 = Le assemblee vengono convocate anche fuori della Sede Sociale, nei modi e nei casi di legge.

ART. 13 = Le assemblee si distinguono in ordinarie e straordinarie, entrambe saranno convocate dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

La convocazione delle assemblee dovrà avvenire mediante lettera da spedirsi ai soci, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima per le assemblee ordinarie, e 3 giorni prima per le assemblee straordinarie.

ART. 14 = La rappresentanza della Scuderia e la firma di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al Presidente e, in sua assenza, al Vice-Presidente.

ART. 15 = Le assemblee deliberano col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega scritta almeno la metà più uno del numero totale dei soci. L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dei membri del Consiglio Direttivo alle riunioni che di volta in volta verranno comunicate dal Segretario con cartolina preavviso, comporta la decadenza automatica dell'incarico, senza bisogno di provvedimento disciplinare, e verrà comunicata all'interessato con lettera raccomandata a firma del Presidente. Il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione con il socio che nelle elezioni avrà riportato il maggior numero di suffragi.

ART. 16 = I Soci del Gruppo Sportivo che parteciperanno in qualità di concorrente a competizioni sportive, si impegnano di farlo sotto i colori della Scuderia Dolomiti.

Il Socio concorrente in proprio, se proprietario del mezzo da lui pilotato, e solidalmente con il proprietario di questo, se persona diversa, si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità conseguentemente allo svolgimento delle prove, della gara e da qualsiasi fatto, incidente o danno a persone e cose, ed altro che possa essere causato direttamente od indirettamente dalla vettura da lui pilotata, esonerandone espressamente e ad ogni effetto di legge, il Gruppo Sportivo.

ART. 17 = Le entrate della Scuderia saranno principalmente costituite da:

- 1°) Quote di associazione
- 2°) Contributo dell'A.C. Bolzano
- 3°) Erogazioni ed oblazioni facoltative che la Scuderia otterrà da Enti pubblici o privati.
- 4°) Dal 10% sui premi in danaro vinti dai Soci, sempre che la loro partecipazione alla gara sia stata preventivamente autorizzata dalla Scuderia.

ART. 18 = La Scuderia provvederà a:

- 1°) Segnalare tempestivamente a tutti gli iscritti, in possesso della licenza internazionale di conduttore, le varie manifestazioni, suggerendo loro l'opportunità o meno di partecipare alla determinata gara.
- 2°) Munirsi della prescritta licenza internazionale di concorrente.
- 3°) Chiedere all'Ente organizzatore della manifestazione ingaggi o particolari condizioni di favore per i propri Soci partecipanti.
- 4°) Interessarsi per ottenere analoghe facilitazioni, sconti o premi alle Case di pneumatici - carburante - candele - carburatori ecc.
- 5°) Sbrigare per conto del Socio tutte le pratiche relative all'iscrizione alle gare, alla prenotazione delle camere ed a tutto l'altro venisse chiesto dal Socio, compatibilmente con le possibilità e competenza della Scuderia.
- 6°) Provvedere per l'inoltro alla CSAI delle richieste delle licenze internazionali di conduttori.
- 7°) Tutte le tasse di iscrizione alle gare autorizzate saranno a carico della Scuderia la quale deciderà, di volta in volta le facilitazioni da accordare al corridore, non potendo essere effettuate spese che non siano coperte dalle entrate.
- 8°) Tutelare i Soci nel porre, svolgere e sostenere eventuali reclami.

ART. 19 = Doveri del Socio:

- 1° Versare puntualmente la quota sociale.

- 2°) Autorizzare la Scuderia a trattenersi il 10% sui premi in danaro.
- 3°) Portare in gara, ben visibile sull'autovettura, il distintivo della Scuderia.
- 4°) Mantenere in ogni occasione un contegno sportivamente corretto e dignitoso, in particolare modo con i Commissari di gara. I Soci che incorreranno nella infrazione del presente punto 4°) saranno passibili dei provvedimenti disciplinari di cui all'art.6 del presente Statuto.

ART. 20 = Ogni controversia che potesse sorgere fra Soci e Scuderia, per qualsiasi motivo, sarà deferita, di volta in volta, per la decisione, al Consiglio dei Proibiviri (costituito dal Presidente dell'A.C. Bolzano e da due Soci designati dalle rispettive parti) rinunciando esplicitamente il Socio ad adire, sotto qualsiasi forma e per qualsiasi ragione, a vie legali.

Il Presidente.

Magagna rag. Domenico

